



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

Ufficio Innovazione

Il Procuratore Aggiunto

Prot. n. 3/2026 PA Uff. Inn.

Oggetto: disposizioni operative in materia di digitalizzazione del procedimento penale.

Premesso che questo Ufficio, secondo progressioni calibrate nel tempo, ha ultimato il processo di digitalizzazione degli atti del procedimento penale sia per gli affari di materia generica che per quelli di materia specialistica assegnati alle sezioni di indagine anche procedendo, in via sperimentale, alla redazione telematica di atti per i quali, in ragione delle progressioni temporali di cui all'art. 3 del decreto 29 dicembre 2023 n. 217, tale obbligo ancora non sussisteva;

visto il provvedimento sottoscritto, in data 29.12.2025, da questo Ufficio congiuntamente alla Procura Generale ed agli altri uffici requirenti del distretto di Napoli, recante disposizioni in materia di "entrata in vigore in data 31.12.2025 del testo modificato dell'art. 3 D.M. 217/2023" con il quale è stata disposta, ex art. 175-bis, comma 4 c.p.p., la proroga della sospensione, fino al 30.6.2026, della redazione con modalità telematiche esclusivamente degli atti relativi:

- a) alle iscrizioni urgenti (esemplificativamente: procedimenti con perquisizioni o sequestri, casi di malfunzionamenti locali anche non accertati ex art. 175-bis, comma 1, per iscrizioni di procedimenti comunque urgenti quali, ad esempio, quelli rientranti nei cataloghi di cui agli artt. 362, comma 1 ter, e 362 bis c.p.p. in materia di violenza di genere);
- b) alle procedure di convalida di arresti, fermi e sequestri;
- c) alle intercettazioni;
- d) alle richieste di misura cautelare, personali e reali, ed alle relative procedure di impugnazione;
- e) alla presentazione dell'arrestato con rito direttissimo;
- f) alla citazione diretta a giudizio
- g) al dibattimento (con riferimento alla produzione documentale del pubblico ministero, in quest'ultima materia facendo salva l'applicazione dei protocolli adottati presso i singoli circondari);
- h) ai procedimenti mod. 21 bis e mod. 44 Gdp.

visto l'art. 3 del decreto 29 dicembre 2023 n. 217 che, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1 del decreto 30 dicembre 2025 n. 206, per gli uffici di procura prevede ora che:

- fino al 30 giugno 2026, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti e richieste relativi alle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, nonché tra presenti, può avere luogo anche con modalità non telematiche (comma 3-*bis*);
- fino al 31 marzo 2026 il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti di impugnazione delle misure cautelari personali e reali nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche (comma 3-*ter*);

si formulano le seguenti indicazioni operative:

- 1) il deposito degli atti d'indagine diversi da quelli oggetto del provvedimento di sospensione adottato *ex art. 175-bis*, comma 4 c.p.p, il 29.12.2025 in precedenza richiamato (esemplificativamente, aggiornamento delle iscrizioni non urgente, avvisi *ex art. 415 bis c.p.p*, deleghe d'indagine, richiesta di tabulati telefonici, decreti di perquisizione e sequestro probatorio, la procedura di applicazione della pena *ex art. 444* nella fase delle indagini preliminari) ha luogo esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 111-*bis* del codice di procedura penale mediante *APP*;
- 2) vanno inseriti nel fascicolo informatico, mediante *APP* ovvero *TIAP*, gli atti di indagine che, richiedendo la necessaria sottoscrizione di terzi, allo stato non consentita dagli applicativi (esemplificativamente verbali di sommarie informazioni, conferimento di incarico al consulente tecnico etc.), non possono essere redatti in forma nativa digitale nonché gli atti che, consentendole le disposizioni vigenti, possono essere redatti con modalità non telematiche;
- 3) in attuazione delle disposizioni di cui all'ordine di servizio n. 24 del 19.02.2024:
 - a) alle notifiche degli atti si procede:
 - mediante *APP* ovvero *PEC-TIAP*:
 - a difensore e indagato qualora domiciliato presso il difensore o ai sensi dell'art. 157-*bis* c.p.p.;
 - alla persona offesa domiciliata presso il difensore ovvero nel caso di cui all'art. 153-*bis*, co. 1, c.p.p.;
 - mediante U.N.E.P. o polizia giudiziaria (laddove vi sia specifica indicazione del Pubblico Ministero) negli altri casi.
- 4) per la materia esecuzione, per il modello 46 e per i procedimenti materia giudice di pace, segmenti in cui non è ancora attivo il Processo penale Telematico, alle *notificazioni* ed alle *comunicazioni* si procede mediante *SNT*.

Resta ferma la prosecuzione, in via sperimentale, della redazione telematica degli atti non ricompresi tra quelli per i quali ne è prevista l'obbligatorietà.

Si trasmetta al Procuratore della Repubblica, ai Procuratori Aggiunti, ai Sostituti, ai Vice procuratori onorari, al Direttore Amministrativo dell'Ufficio Innovazione nonché al Dirigente Amministrativo anche per le comunicazioni agli altri uffici interessati.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell'Ufficio.

Napoli, 16 gennaio 2026

Il Procuratore della Repubblica Aggiunto

Sergio Amato

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a vertical line and a small hook at the bottom.